



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Centrale di stoccaggio gas di Minerbio (BO) - Installazione unità ELCO EC8 e opere connesse
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
<i>ID Fascicolo</i>	9310
<i>Proponente</i>	STOGIT S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA n. 789 del 17 luglio 2023

✓ Resp.Set: Ciuffreda M.
Ufficio: VA_05-Set_03
Data: 10/11/2023

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 12/11/2023



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 52 del 30 marzo 2015 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previste dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA-VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell'11 novembre 2022;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA l'istanza presentata dalla Società Stogit S.p.A. con nota prot. n. 1087/IMPSTOC/ST del 20 dicembre 2022, acquisita con prot. n. MiTE/320 del 2 gennaio 2023, al fine di avviare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006, relativamente al progetto "*Centrale di stoccaggio gas di Minerbio (BO) - Installazione unità ELCO EC8 e opere connesse*";

PRESO ATTO della documentazione allegata all'istanza;

VISTA la nota prot. MiTE/11069 del 26 gennaio 2023 con la quale la Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS della Direzione Generale valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ha comunicato a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della documentazione allegata all'istanza di Verifica di

Assogettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, ha trasmesso detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, ai fini dell'istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 17 denominata “*Stoccaggio di gas combustibile e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi*” e prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi (sono escluse le modifiche o estensioni di cui all'art.6 comma 7 lettera d) nonché nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 3.2 denominata “Settore Gas”;

CONSIDERATO che il proponente ha dichiarato che il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno delle aree naturali protette, come definite dalla L. n. 394/1991 e dei siti della Rete Natura 2000, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con l'area ZSC – ZPS IT4050023 “Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio” e quindi, al fine di valutare eventuali interferenze, ha presentato lo studio preliminare ambientale contenente gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. n.357/1997, così come integrati dalle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 28/12/2019;

PRESO ATTO che il progetto consiste nell'installazione di un compressore ad alimentazione elettrica (Elettrocompressore o ELCO) denominato EC8 di taglia circa 15 MW presso la Centrale di stoccaggio gas Minerbio (BO) e realizzazione di opere accessorie consistenti in una nuova Stazione Elettrica RTN 132 kV, una nuova Stazione Elettrica Utente 132/15 kV, da collegare in antenna 132 kV alla Stazione Elettrica, un collegamento aereo in Alta Tensione (AT) a 132 kV tra la Stazione Elettrica 132 kV e la linea aerea AT RTN a 132 kV “Mezzolara – Focomorto CP” esistente e un collegamento interrato in Media Tensione (MT) dalla Sottostazione Elettrica Utente fino alla Centrale di Stoccaggio Gas di Minerbio;

VISTA la nota prot. n. 266/IMPSTOC/ST del 6 aprile 2023, acquisita al prot. n. 56611/MASE dell'11 aprile 2023, con la quale la Società proponente ha chiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.lgs n. 152/2006, la proroga di quarantacinque giorni prevista per la trasmissione della documentazione progettuale integrativa, come richiesto dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, con nota CTVA/2909 del 13 marzo 2023;

VISTA la nota n. 402/IMPSTOC/ST del 19 maggio 2023, acquisita al prot. MASE/85861 del 26 maggio 2023, con la quale la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa, ai sensi dell'art.19 comma 6 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., delle quali la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nel corso dell'istruttoria per l'espressione del parere di competenza n. 789/2023;

ACQUISITO il parere n. 789 del 17 luglio 2023 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS al prot. MASE/126352 del 1° agosto 2023, costituito da n. 34 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che in detto parere, la Sottocommissione VIA ha accertato che: “*il progetto denominato "Centrale di stoccaggio gas di Minerbio (BO) - Installazione unità ELCO EC8 e opere connesse" non determina incidenza né potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i*”, purché si ottemperi alle condizioni ambientali citate nel medesimo parere;

CONSIDERATO, inoltre, che la Sottocommissione VIA ha ritenuto che “*con riferimento alla VINCA, sono state condotte sia la Valutazione di livello I (screening) di incidenza specifica, che la Valutazione Appropriata (Livello II), con conclusioni positive*”;

CONSIDERATO infine che la Sottocommissione VIA, nel formulare il relativo parere, ha tenuto conto dei pareri della Regione Emilia-Romagna e della città di Minerbio;

CONSIDERATO il contributo della Città metropolitana di Bologna, acquisito il 20 febbraio 2023, con prot. n. 24043/MiTE;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e delle motivazioni contenute nel suddetto parere, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, all’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. per il progetto “*Centrale di stoccaggio gas di Minerbio (BO) - Installazione unità ELCO EC8 e opere connesse*”.

DECRETA

Art. 1

Esito verifica

Il progetto “*Centrale di stoccaggio gas di Minerbio (BO) - Installazione unità ELCO EC8 e opere connesse*”, proposto dalla Stogit S.p.A., con sede a San Donato Milanese (MI), 20097, Piazza S. Barbara 7, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è escluso dalla procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale, nel rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2.

Art. 2

Condizioni ambientali

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 789 del 17 luglio 2023.
2. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali

1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 2.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 789 del 17 luglio 2023 della Sottocommissione VIA- della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è notificato alla Stogit S.p.A., al Ministero della cultura, alla Regione Emilia-Romagna, alla Città Metropolitana di Bologna, al Comune di Minerbio, al Comune di Baricella, al Comune di Budrio, al Comune di Bentivoglio, al Comune di Granarolo dell'Emilia, al Comune di Malalbergo e all'ARPA Emilia-Romagna.
2. Sarà cura della Regione Emilia-Romagna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS VIA-AIA di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)